

L'Istituto riepiloga obblighi e scadenze per l'invio delle informazioni sui trattamenti erogati

Data Stampa 6901 - Data Stampa 6901

L'Inps bacchetta enti e Casse

I dati al Casellario centrale vanno trasmessi nei termini

DI DANIELE CIRIOLI

L'Inps bacchetta enti e casse di previdenza. L'omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi a pensioni e altre prestazioni assistenziali al Casellario centrale, infatti, espone l'Inps al rischio di errori fiscali e contributivi, nonché nella verifica del diritto di accesso e di mantenimento di benefici quali, ad esempio, la quattordicesima dei pensionati. Con messaggio n. 2354/2026, l'Inps riepiloga obblighi e scadenze a carico degli enti erogatori di pensioni e prestazioni assistenziali per la corretta alimentazione del casellario. Ricorda, inoltre, che la mancata trasmissione dei dati costituisce omissione di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 7 del dl n. 41/1995.

Il Casellario centrale. Il Casellario centrale delle pensioni è l'anagrafe nazionale di tutti i trattamenti pensionistici. Raccoglie, infatti, dati e informazioni trasmessi da tutti gli enti erogatori e consente all'Inps di gestire correttamente gli adempimenti fiscali, i conguagli, le prestazioni collegate al reddito e i controlli su pensioni ed altri trattamenti e rendite, previdenziali e assistenziali, percepiti dai cittadini. Sono tenuti a trasmettere le informazioni tutti gli enti, istituti e casse che erogano pensioni o altri trattamenti e rendite.

L'invio dei dati. La trasmissione dei dati al Casellario, esclusivamente in via telematica, avviene annualmente e anche trimestralmente per le pensioni da iscrivere o cancellare in corso d'anno. In particolare, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare, vanno inviati i dati rela-

tivi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate nel trimestre (per esempio, entro il 30 aprile devono essere comunicati i dati relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo). Se in un trimestre non ci sono iscrizioni, cancellazioni o variazioni d'importo la comunicazione trimestrale non è dovuta. La comunicazione annuale va fatta entro il 28 febbraio e riguarda le pensioni erogate nell'anno precedente e quelle da erogare nell'anno in corso. In questo caso è possibile accorpate le due comunicazioni, quella annuale con quella dell'ultimo trimestre dell'anno precedente (che altrimenti dovrebbe essere trasmessa entro il 31 gennaio).

I rischi per l'Inps. Il rispetto delle scadenze previste dalla normativa, spiega l'Inps, assume particolare rilevanza ai fini della corretta gestione degli adempimenti fiscali e, più in generale, dell'attività di tutti i sostituti d'imposta. La mancata o tardiva trasmissione dei dati può, infatti, comportare l'elaborazione di certificazioni fiscali non corrette, nonché l'applicazione di conguagli fiscali inesatti nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici. Inoltre, i dati presenti nel Casellario sono utilizzati dall'Inps anche per verificare i requisiti reddituali ai fini dell'accesso e del mantenimento delle prestazioni collegate al reddito, tra cui le maggiorazioni sociali e la quattordicesima mensilità.

Il richiamo. Infine, l'Inps ricorda che il mancato invio dei dati configura, ai sensi dell'art. 7 del dl n. 41/1995, un'ipotesi di omissione di atti d'ufficio a carico del legale rappresentante dell'ente.

— © Riproduzione riservata —

